

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1966

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Entro il prossimo mese di settembre, espletato anche il concorso a 110 posti di dattilografo giudiziario ed assunti in servizio i vincitori di esso, verrà a scadere la facoltà dei cancellieri dirigenti — prevista dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e prorogata per ultimo con le leggi 11 aprile 1964, n. 264, e 21 dicembre 1964, n. 1406 — di utilizzare l'opera dei dattilografi non di ruolo per il servizio di copia degli atti giudiziari.

Attualmente sono in servizio 2.060 dattilografi di ruolo e 306 non di ruolo. Nel prossimo mese di settembre si copriranno nell'organico altri 132 posti (110 + 22, pari al 20 per cento).

È, però, da considerare che il personale oggi complessivamente in servizio, di 2.366 unità (fra dattilografi di ruolo e non di ruolo) è assolutamente insufficiente alle effettive esigenze degli uffici giudiziari così come segnalate dai Capi delle Corti, e la lamentata insufficienza non sarà colmata dall'assunzione in servizio nel prossimo settembre delle altre 132 unità di cui si è detto, in quanto, pur venendosi così a superare di 98 unità l'organico (che è di 2.400 posti), è da considerare che già questo è del tutto inadeguato a far fronte alle continue e pressanti richieste di personale di dattilografia provenienti dagli uffici giudiziari.

La situazione diverrebbe poi del tutto insostenibile se, al momento dell'assunzione dei nuovi 132 dattilografi di ruolo, doves-

sero essere non più utilizzati i 306 non di ruolo per effetto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1964, n. 1406; in tal caso, infatti, le unità disponibili sarebbero soltanto 2.192 (pari alla somma fra i 2.060 ora in forza, ed i nuovi 132), e dunque notevolmente inferiore (208 unità) al già insufficiente organico (2.400 unità).

Il divario trova ragione nella difficoltà manifestatasi di conferire i posti riservati agli invalidi di guerra.

È, pertanto, indispensabile il mantenimento in servizio, con opportune limitazioni, dei dattilografi non di ruolo, in attesa che siano ricoperti, almeno in parte, i residui posti di organico e che possa essere portato a termine il piano che prevede la dotazione di apparecchi di riprografia agli uffici giudiziari.

All'uopo i cancellieri dirigenti potranno continuare ad avvalersi dell'opera di dattilografi non di ruolo, fermo il disposto di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, che vieta l'assunzione di nuove unità, e con le limitazioni specificate nell'allegato disegno di legge.

Con tale disegno, infatti, invece del puro e semplice mantenimento in servizio dei dattilografi non di ruolo, si è ipotizzato un sistema secondo il quale detto mantenimen-

to è strettamente collegato e subordinato alla graduale copertura dei posti riservati agli invalidi. A tal fine, si prevede che, non appena sia stato coperto definitivamente ciascun posto con la nomina in ruolo di un invalido di guerra, deve cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo che presti servizio nell'ufficio in cui è destinato il nuovo assunto o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

Allo scopo, però, di non protrarre troppo a lungo nel tempo la validità dell'articolo 99 del cennato Ordinamento 8 maggio 1924, n. 745, se ne è prevista l'abrogazione definitiva a decorrere dal 31 dicembre 1968. Da tale data, pertanto, nessun dattilografo non di ruolo potrà essere più utilizzato dagli uffici giudiziari.

Nessuna nuova spesa verrà a gravare sul bilancio dello Stato in applicazione della presente legge, in quanto il compenso per l'opera dei dattilografi non di ruolo, finché necessaria, continuerà ad essere prelevato, nella misura prevista dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dai proventi di cancelleria prima del versamento all'Erario e della ripartizione fra i funzionari aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, è sostituito dai seguenti:

« La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è definitivamente abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.